



Rep.n.14.037

Racc.n.7.966

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno di venerdì quattro agosto duemiladiciassette in Formia nel mio studio.

Innanzitutto a me dr.ssa Maria Concetta Fuccillo, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Latina e residente in Formia, con lo studio in Via Vitruvio n.193

SI SONO COSTITUITI

- 1) SAPIO Antonella, nata a Napoli (NA) il 3 dicembre 1958 e residente a Formia (LT) alla Via Matteotti n.13, Codice Fiscale SPA NNL 58T43 F839K;
 - 2) MARCIANO Daniel, nato a Formia (LT) il 26 maggio 1978 ed ivi residente alla Via Anfiteatro n.37, Codice Fiscale MRC DNL 78E26 D708I;
 - 3) CASTRACANE Roberto, nato a Roma (RM) il 14 novembre 1963 e residente a Formia (LT) alla Via S. Maria Cerquito snc, Codice Fiscale CST RRT 63S14 H501L.
- Tutti cittadini italiani.

Della cui personale identità io Notaio sono certo e che stipulano e convengono quanto segue

Art.1°.- Tra i signori SAPIO Antonella, MARCIANO Daniel e CASTRACANE Roberto è costituita una Società Cooperativa sociale denominata

"Sapio ProLife Società Cooperativa Sociale"

Art.2°.- La Cooperativa ha sede nel Comune di Formia (LT) alla Via Anfiteatro n.37.

Art.3°.- La società cooperativa è costituita ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del Codice Civile e ad essa si applicano, sussistendone i presupposti, le norme in tema di società a responsabilità limitata.

L'oggetto sociale risulta dagli articoli 3° (terzo) e 4° (quarto) dell'allegato statuto sociale che devono qui intendersi integralmente richiamati e trascritti.

Art.4°.- La società cooperativa è costituita a tempo determinato fino al 31 dicembre 2070.

Art.5°.- Il capitale sociale è variabile ed è diviso attualmente in 3 (tre) quote, ciascuna del valore pari ad Euro 600,00 (seicento virgola zero zero).

Nessun socio può avere una partecipazione il cui valore superi i massimi stabiliti dalle disposizioni vigenti, nè al di sotto del minimo previsto dalla legge.

Ciascun socio sottoscrive una quota di Euro 600,00 (seicento virgola zero zero).

Pertanto, il capitale sociale iniziale della Cooperativa ammonta a complessivi Euro 1.800,00 (milleottocento virgola zero zero).

Esso viene interamente sottoscritto e versato, oggi stesso, nelle casse sociali in contanti.

Art.6°.- I soci decidono di affidare l'amministrazione della

Registrato presso

Agenzia delle Entrate

Ufficio di Formia

in data 09.08.17

al n. 3657

IL NOTAIO

Depositato al Registro

Imprese di LATINA

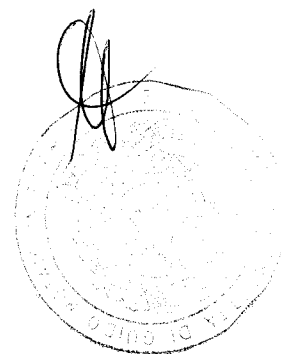
in data 08.08.17

al n. 32907

RCA:GT212598

P.IV:02968260599

IL NOTAIO



Società ad un Consiglio di Amministrazione.

Vengono nominati membri del Consiglio di Amministrazione della Società cooperativa i costituiti:

- SAPIO Antonella, Presidente;
- MARCIANO Daniel, Consigliere Vice Presidente;
- CASTRACANE Roberto, Consigliere,

che durano in carica fino a revoca o dimissioni.

I costituiti SAPIO Antonella, MARCIANO Daniel e CASTRACANE Roberto dichiarano di accettare la carica, chiedono ai sensi di legge l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese, dichiarano che a loro carico non sussistono motivi di ineleggibilità e/o decadenza previsti dalla legge e delegano ad espletare l'adempimento il Notaio rogante.

Art.7°.- L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2017.

Art.8°.- La società è regolata dallo statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

Le parti costituite rinviando di conseguenza all'allegato statuto per tutto quanto concerne le regole di funzionamento gestionale della società, l'indicazione dell'oggetto, i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci, le condizioni per l'eventuale recesso, le forme di convocazione dell'assemblea, il sistema di amministrazione e tutto quanto previsto dall'articolo 2521 del Codice Civile.

Art.9°.- I costituiti dichiarano:

- che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2512 e seguenti del codice civile e della legge 17 febbraio 1971 n.127, la società cooperativa è retta dai principi e dalle regole della mutualità prevalente; essa svolgerà la propria attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; si avvarrà prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci; si avvarrà prevalentemente, nello svolgimento di attività, degli apporti di beni e servizi da parte dei soci. Le condizioni di prevalenza suindicate verranno documentate dagli amministratori, a norma di legge, nella nota integrativa al bilancio annuale. Pertanto alla stessa si applicano (come precisato meglio nell'allegato Statuto) le seguenti disposizioni (articolo 2514 del c.c.):

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della

società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

- che la cooperativa intende beneficiare di tutte le agevolazioni previste dalle leggi vigenti in materia.

Art.10°.- Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.19 della tabella atti esenti allegata al D.P.R.642/72 (ATTO COSTITUTIVO DI COOPERATIVA).

Art.11°.- Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico della Società e si presumono in circa Euro 1.200,00 (milleduecento virgola zero zero).

Richiesto, io Notaio ho rogato il presente atto scritto a macchina da persona di mia fiducia su sei facciate di due fogli e si è da me Notaio letto, una all'allegato, alle parti costituite che interpellate l'approvano e si firmano con me Notaio alle ore dodici.

FIRMATO: Antonella SAPIO - Daniel MARCIANO -

Roberto CASTRACANE - MARIA CONCETTA FUCCILLO NOTAIO

Allegato "A" al n.7966 di Raccolta

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA

"Sapio ProLife Società Cooperativa Sociale"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel Comune di Formia (LT) la Società Cooperativa denominata

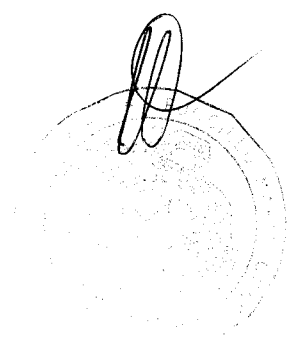
"Sapio ProLife Società Cooperativa Sociale"

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata; salvo quanto previsto dall'articolo 46, ultimo comma del presente Statuto.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La Cooperativa è a mutualità prevalente ai sensi di legge ed alla stessa si applicano (come precisato meglio nel presente Statuto) le seguenti disposizioni (articolo 2514 del c.c.):

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il

A handwritten signature in dark ink is written over a circular, faded stamp. The signature appears to be a stylized 'P' or 'M' followed by a flourish. The stamp is mostly illegible but seems to contain some text around the perimeter.

capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Cooperativa può operare anche con terzi non soci anche promuovendo o aderendo a società, associazioni temporanee di imprese ed altre organizzazioni privilegiando, naturalmente, quelle frutto dell'associazionismo cooperativo nonchè con Enti statali, regionali, comunali e dell'unione europea.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Art. 2 (Durata)

La durata della Cooperativa è fissata 31 dicembre 2070, salvo proroga o anticipato scioglimento.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo ed oggetto

La costituzione della Cooperativa Sociale "Sapio ProLife" è ispirata alla esperienza di vita di Fiorella Sapio, affetta da grave disabilità sin dalla nascita, e si prefigge come principale obiettivo quello di sostenere percorsi abilitativi, riabilitativi, educativi e rieducativi, socioeducativi e di valorizzazione delle diverse abilità attraverso specifici interventi professionali: logopedia, neuropsicomotricità, fisioterapia, musicoterapia, arteterapia, danzaterapia, terapia occupazionale, psicoterapia, socioterapia, ippoterapia, idroterapia e terapia in acqua, ortiterapia e floriterapia, e qualsiasi altra tipologia di trattamento abilitante ufficialmente riconosciuta. La Coop. Sociale opera, pertanto, attraverso trattamenti ambulatoriali, interventi semiresidenziali (Centro diurno) e residenziali (Casa-famiglia, Gruppo-appartamento, comunità terapeutica ecc.). La Coop. Sociale sostiene le persone diversamente abili nel proprio percorso di crescita e nella creazione di ambienti idonei di vita durante l'età adulta, in particolare dopo la scomparsa dei propri familiari; opera, dunque, per il "Dopodinoi" attraverso interventi sia di accoglienza diretta che di domiciliarità diffusa (così come previsto dalla Legge n. 112 del 22 Giugno 2016) e di "vita indipendente" attraverso forme di autonomia abitativa che possano consentire l'indipendenza dal nucleo familiare di origine (abitare solidale). La Coop. Sociale, con riferimento ai principi ed al metodo delle mutualità, è senza finalità di lucro e in linea generale ha lo scopo di perseguire la promozione umana e l'integrazione sociale attraverso attività di ricerca, formazione, sperimentazione, condivisione e accoglienza nel campo della solidarietà sociale, con particolare riferimento a minori, a persone diversamente abili o in difficoltà. La Coop. "Sapio ProLife" svolge attività di formazione qualificata di primo e secondo livello

sia di tipo personale che professionale, con particolare riferimento alla qualificazione del personale del terzo settore; realizza, inoltre, percorsi di orientamento e formazione professionale per persone diversamente abili; opera a sostegno della creazione di strutture di accoglienza secondo criteri e metodi innovativi (gruppi-appartamento ecc.) che rispettino e valorizzino l'autonomia e l'indipendenza delle persone diversamente abili.

La Coop. Sapio ProLife, al fine del raggiungimento dei propri obiettivi, opera attraverso il supporto delle istituzioni dello Stato e degli Enti locali con cui stipula regolari convenzioni, sulla base delle normative vigenti.

La Coop. "Sapio ProLife", inoltre, organizza iniziative a carattere sociale e culturale e svolge attività preventiva attraverso interventi terapeutico-riabilitativi per l'età evolutiva; opera in collaborazione sia con soggetti pubblici attraverso le forme di legge (convenzioni, gare d'appalto ecc.) che organismi privati quali associazioni, cooperative, volontariato, consorzi, fondazioni o soggetti con finalità affini.

La Coop. "Sapio ProLife", nel perseguimento delle proprie finalità, potrà avviare tutte le iniziative ritenute utili od opportune, comprese attività di fund-raising.

3.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, della democraticità, dell'impegno ed in rapporto ad essi agisce. Sulla base dei principi enunciati, essa opera senza fini di speculazione privata ed ha per scopo la promozione umana, sociale, morale, culturale e professionale, nonché l'integrazione sociale di tutti i cittadini, anche immigrati purché in regola con le autorizzazioni di permanenza nel territorio dello Stato, con particolare riguardo alle persone portatrici di disagio psico-fisico e/o sensoriale ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare la propria attività, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, con quella di altri Enti Cooperativi, promuovendo o aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici con i Soci deve essere rispettato il principio della parità di trattamento. La Cooperativa ha carattere di mutualità prevalente in quanto si propone di:

- a) svolgere la propria attività prevalentemente in favore dei Soci, consumatori o utenti di beni e servizi;
- b) avvalersi prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei Soci cooperatori;
- c) avvalersi prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, degli apporti di beni e servizi da parte dei Soci. Le condizioni di prevalenza suindicate vengono documentate dagli amministratori, a norma di legge, nella nota inte-

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or a reference number.

grativa al bilancio annuale.

3.2 Per il raggiungimento dei suoi scopi la Cooperativa può operare anche con terzi non soci promuovendo o aderendo a società, associazioni temporanee di imprese ed altre organizzazioni privilegiando, naturalmente, quelle frutto dell'associazionismo cooperativo nonché con Enti statali, regionali, comunali e dell'Unione Europea.

ART. 4 - Oggetto sociale

4.1 Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita dall'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa, operando ai sensi delle lett. a) e b) della legge 8 novembre 1991 n. 381, ha come oggetto:

- a) sostenere e favorire lo sviluppo umano a livello individuale, sociale e collettivo e lo sviluppo delle comunità locali attraverso specifiche pratiche di community work;
- b) svolgere attività di studio e ricerca, teorica e sperimentale, di formazione e di intervento nei campi applicati allo sviluppo umano, con particolare riferimento all'ambito psicosociale;
- c) promuovere e favorire processi di integrazione sociale e di dialogo interculturale e interreligioso, con attenzione a tutte le forme di spiritualità praticate nel mondo;
- d) sostenere percorsi di accoglienza e integrazione di migranti, sia minori non accompagnati che adulti;
- e) sostenere e favorire, sin dall'età evolutiva, la crescita personale e lo sviluppo armonico della personalità anche attraverso interventi e trattamenti abilitativi e riabilitativi, lì dove necessario, volti allo sviluppo e al potenziamento di funzioni cognitive, motorie, psicorelazionali e sociali eventualmente compromesse;
- f) effettuare trattamenti abilitativi e riabilitativi ambulatoriali, semiresidenziali e residenziali rivolti all'età evolutiva e adulta, secondo le normative vigenti, regionali e nazionali;
- g) sostenere qualsiasi attività capace di promuovere il sistema di vita comunitario e favorire attraverso l'attività di gruppo un approfondimento culturale e la crescita umana e professionale dell'individuo, fin dal concepimento, in tutte le sue esigenze e nell'arco del suo sviluppo, anche attraverso attività di solidarietà sociale tese a favorire la coesione e l'aggregazione sociali quali la "banca del tempo" ed istituti connessi e similari;
- h) promuovere, progettare e gestire attività e servizi di assistenza sociale e sanitaria, in particolare medica e specialistica, terapeutica, infermieristica, riabilitativa, domiciliare, di base scolastica, in favore di anziani, minori, giovani, disabili e di chiunque altro abbia bisogno di ausilio e cure di qualsiasi tipo; gestire servizi domiciliari integrati di assistenza sociale, infermieristica e sanitaria, di soste-

gno e animazione, effettuati tanto presso la famiglia quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza messe a disposizione da Enti pubblici o privati e di appoggio alle famiglie di persone diversamente abili per prevenire l'istituzionalizzazione, favorendo la prevenzione, la diagnosi precoce, la riabilitazione e l'integrazione scolastica, sociale e lavorativa;

i) operare nel campo della educazione, rieducazione e socializzazione dell'infanzia, in particolare se con forme varie di disagio o di disabilità psicofisica; gestire e attivare servizi socioeducativi in favore di minori, adolescenti, giovani e adulti volti all'istruzione e alla formazione personale oltre che alla prevenzione del disagio giovanile e di condizioni di dissocialità; gestire asili nido, ludoteche, scuole materne e altre scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonché servizi di collegamento, interventi di sostegno e di aiuto alle persone, anche a domicilio, tramite la promozione, progettazione, realizzazione e gestione di servizi di orientamento e formazione scolastica di recupero formativo e scolastico, effettuati con personale qualificato;

j) sostenere l'invecchiamento attivo e la solidarietà intergenerazionale, con particolare riferimento a persone prive di sostegno familiare, istituzionalizzate e/o in condizione di non autosufficienza;

k) elaborare e gestire servizi di telesoccorso, telecontrollo, teleassistenza, telemedicina e, in linea generale, servizi digitalizzati ad elevata tecnologia che, attraverso strumenti e metodiche innovativi, possano inserire pienamente l'operatività nei circuiti informatizzati avanzati delle smart cities;

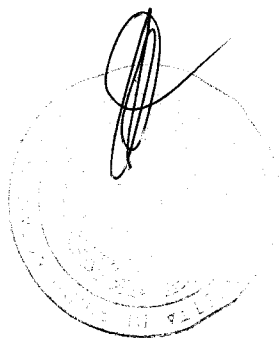
l) creare e gestire centri semiresidenziali e residenziali quali laboratori attivi e creativi, centri diurni, comunità alloggio, case-famiglia, gruppi-appartamento, comunità di famiglie, strutture in cohousing, case di riposo, case-albergo, residenze sanitario-assistenziali nonché forme di domiciliarità diffusa,

m) creare e gestire ambulatori, centri, palestre, studi e uffici per trattamenti psico/socioriabilitativi di varia tipologia.

n) progettare e gestire servizi di qualsiasi tipologia per lavori socialmente utili e di pubblica utilità nel rispetto delle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali;

l) accedere a finanziamenti di ogni tipo e a tutte quelle opportunità inerenti l'inserimento lavorativo e occupazionale su scala locale, nazionale ed internazionale, attraverso interscambio con Enti pubblici (Enti locali, Ministeri ecc.) e privati, nazionali e internazionali, oltre che nell'ambito di programmi comunitari dell'Unione Europea;

m) creare e gestire agenzie, uffici e sportelli per l'intermediazione e l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro,



sia in forma di centri operativi (es. "informa giovani", "informa lavoro") per il collocamento ordinario e/o per il lavoro interinale sia in forma di attività telematica online che di attività di lavoro a domicilio, come nel telelavoro;

n) progettare e realizzare studi e ricerche in vari campi disciplinari (economico, giuridico, sociale ecc.) con particolare attenzione alla ricerca psicosociale sia teorica che sperimentale, quest'ultima per lo più secondo criteri di ricerca-azione

o) organizzare e gestire sia attività didattiche che formative, rivolte a personale interno ed esterno, sia di tipo residenziale che non, che corsi di formazione professionale di ogni tipologia, grado e livello, comprese le attività di formazione alla progettazione, alla valutazione e al monitoraggio, e le attività di affiancamento e tutoring finalizzate alla acquisizione di autonomia occupazionale ed eventualmente imprenditoriale, anche attraverso collegamento con la propria struttura, in forma consortile e associativa.

p) promuovere lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate, di cui all'art. 4 della L. 8/11/1991 n. 381;

q) impegnare il lavoro dei propri soci, sia svantaggiati che non, anche nei settori dell'industria, del turismo, dell'ambiente e del territorio, dell'agricoltura, dell'artigianato, dello sport, dell'edilizia e del commercio a qualsiasi livello e con qualsiasi tipologia di attività, comprese quelle informatizzate con operatività online. In particolare:

- beni culturali e istruzione: gestione di servizi per la tutela di beni artistici, di biblioteche, pinacoteche, musei ed archivi; organizzazione e gestione di scuole private per l'istruzione di ogni ordine e grado, con attività di corsi di specializzazione, di formazione, di orientamento, aggiornamento, qualificazione e riqualificazione anche a favore di cittadini immigrati ed extracomunitari, nonché doposcuola e quant'altro affine;
- ambiente e agricoltura: a) gestione di servizi rivolti alla tutela del patrimonio forestale, difesa del suolo, dei mari, dei bacini idrici e per la salvaguardia da inquinamento; creazione e conduzione di aziende e attività agrituristiche, agricole, per la coltivazione e la produzione di ogni varietà di tuberi, piante, colture e altro, di giardinaggio, di manutenzione e sistemazione del verde e delle aree non edificate, agricole e forestali sia in proprio che per conto di Enti pubblici e privati; b) attività di ricerca, formazione e intervento in campo socioambientale e in agricoltura sociale; c) applicazione di metodiche innovative per la valorizzazione del territorio, sia dal punto di vista socioambientale che relativamente alle specificità delle produzioni locali, per sostenere il recupero della memoria storica dei luoghi e delle tradizioni locali, per valorizzare le bellezze naturali e

paesaggistiche ed implementare la conoscenza e la consapevolezza del proprio territorio da parte delle nuove generazioni

- tutela, gestione e monitoraggio ambientale del territorio;
- organizzazione e gestione di corsi di formazione per la tutela, gestione e monitoraggio ambientale del territorio;
- ideazione, progettazione ed attuazione di indagini ambientali, geologiche, geotecniche, idrogeologiche, e prospezioni geofisiche su terreni, acque superficiali e sotterranee, sorgenti ed opere pubbliche e private esistenti ed in progetto sul territorio, anche attraverso l'ausilio di strumenti innovativi ad elevata tecnologia, digitalizzati e non
- ideazione, progettazione ed attuazione di studi ambientali su terreni, acque superficiali e sotterranee, sorgenti ed opere pubbliche e private esistenti ed in progetto sul territorio;
- realizzazione e gestione di cartografia tematica del territorio con strumento informatici;
- turismo e cultura: a) istituzione e gestione di servizi per la vacanza, rivolti in particolare a soggetti in età evolutiva, anziani e persone diversamente abili; b) servizi di turismo sociale, culturale e ricreativo, che prevedono organizzazione, progettazione e gestione di gite turistiche, soggiorni, vacanze termali, balneari, marine, lacustri, campestri, collinari, montane; c) servizi di progettazione, organizzazione, gestione e attuazione di congressi, corsi di formazione residenziale, conferenze, meeting, work-shop, seminari, mostre, mercati ed esposizioni per propri obiettivi e finalità per conto di Enti pubblici e privati; d) servizi di progettazione, organizzazione, gestione e attuazione di cineforum, spettacoli, manifestazioni teatrali, canore e di serate danzanti, discoteca ed ogni altra attività ricreativa per favorire l'incremento del turismo, in special maniera dei giovani, degli studenti, di anziani e di disabili; e) progettazione, organizzazione, gestione e attuazione di strutture ricettive di qualsiasi tipologia come campeggi, ostelli, villaggi turistici e agrituristici, residence, pensioni, alberghi, alberghi diffusi, trattorie, pizzerie, gelaterie, ristoranti self-service, fast-food, bed and breakfast, bar e caffetterie, pub birrerie, enoteche, degustazioni, tavola calda, stabilimenti balneari, club montani, solarium, percorsi ed itinerari turistici, naturalistici, naturalisti, escursionistici e religiosi, pellegrinaggi e gite spirituali e religiose, impianti, strutture ed attrezzature sportive e ogni altra iniziativa sportiva, ricreativa e socioculturale in genere.
- Gestione di servizi di trasporto-cose attraverso autobotti e autocisterne, autospurgo, autotrasporto in genere, anche con autotreni e autoarticolati per carichi eccezionali; servizi di trasporto di persone in conto proprio, nonché per conto ed in favore di Enti pubblici o privati con assistenza ai trasportati sia su scuolabus che su ogni altro veicolo;

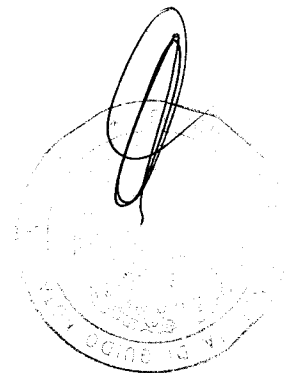


tali servizi possono essere svolti con automezzi di proprietà della società o di altri soggetti;

- Gestione di mense, ristoranti, bar e di tutte le attività inerenti alla refezione ed alla somministrazione di pasti per conto di Enti pubblici e privati, comprese le attività di catering; gestione di mensa sociale e di accoglienza sociale e notturna, anche in favore di anziani, disabili, ammalati e di persone immigrate, rifugiate o comunque prive di dimora;
- Gestione di servizi e di imprese di pulizia, di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione sia per conto proprio, nonché per conto ed in favore di Enti pubblici e privati;
- Gestione di parcheggi e mobilità urbana sia per attività proprie, sia per conto di Enti pubblici e privati, anche con strumentazioni, apparecchiature ed attrezzature meccaniche, elettriche, elettroniche e telematiche;
- Servizi di rilevazione dati di qualsiasi tipo compresa la lettura di contatori di utenze e censimenti;
- Gestione di servizi di bollettatura e riscossione di utenze di qualsiasi tipo;
- Esecuzione per conto proprio, nonché di Enti pubblici e privati di lavori di manutenzione riguardanti i settori della falegnameria, dell'elettricità, dell'idrotermica, dell'idraulica, della stuccatura, della verniciatura, dell'elettronica, dell'informatica, della pavimentazione, della lucidatura della muratura, del giardinaggio, della manutenzione e realizzazione del verde, della pulizia e risistemazione di arenili, spiagge, strade comunali, statali, provinciali e qualsiasi altro servizio di manutenzione di mobili ed immobili;
- Gestione di interventi di informazione e di comunicazione istituzionale attraverso l'impianto di ufficio-stampa per la realizzazione di servizi di divulgazione informativa e promozionale, con l'ausilio di strumenti sia tradizionali che informatizzati e di avanzata tecnologia;
- Gestione del servizio idrico e fognario, compresa la depurazione e il trattamento degli scarichi e delle acque reflue per conto di Enti pubblici, privati e per attività proprie;
- Attività di facchinaggio, gestione servizi e attività di magazzinaggio, movimentazione e sistemazione, scaffalature e affini, di ogni tipo di merci;
- Sport: promozione, formazione e pratica di ogni attività sportiva anche mediante la realizzazione dei relativi impianti; costituzione di associazioni sportive di ogni genere anche con la cooperativa stessa collegata; creazione e gestione di squadre di calcio, tennis, nuoto ed ogni altro sport, anche per persone diversamente abili, minori e giovani; a tal proposito la cooperativa potrà promuovere ed organizzare gare, tornei, feste ed ogni altra attività inerente allo sport in osservanza alle direttive delle singole federazioni e più in generale del C.O.N.I., secondo quanto consentito dalla

legge;

- Raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani, anche speciali, ospedalieri, nocivi e pericolosi e di ogni altro genere anche differenziata, per conto proprio e di Enti pubblici e privati, secondo quanto consentito dalla legge;
 - Servizio di affissione e riscossione di tributi per conto di Enti pubblici e privati e per attività proprie;
 - Servizio di monitoraggio e osservatorio sulle povertà e del mondo del lavoro con attività di intermediazione del lavoro tramite apposite agenzie;
 - Servizi amministrativi, contabili, gestionali, di segreteria, di elaborazione e trattamento dati in qualsiasi maniera, analisi e ricerca di marketing, sondaggi di opinione di produttività e organizzazione aziendale, tutti effettuati in ogni genere e forma sia per conto di Enti pubblici privati sia per attività proprie;
 - Promozione, elaborazione di progetti, istituzione, realizzazione e gestione di attività, iniziative e servizi tutti nel rispetto delle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali in materia, riguardanti lotterie, tombole, pesche, estrazioni, concorsi a premi e banchi di beneficenza;
 - Servizi informatici e informativi, gestiti per conto proprio o per conto di Enti pubblici e privati, quali ad esempio:
 - I. La programmazione di software gestionale, riguardo soprattutto i servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, nonché i servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
 - II. La progettazione e la conduzione di sportelli informativi come call center e front line, che qualificano i servizi valendosi contemporaneamente telefoni e computer;
 - III. La promozione dei propri servizi, o di servizi affini ad essi collegati, con l'utilizzo di mezzi elettronici e reti telematiche;
- q) Svolgere le seguenti attività psicosociali:
- interventi aggiornati in campo psicosociopedagogico secondo quanto suggerito dalle più recenti ricerche disciplinari nei campi della pedagogia, psicologia, sociologia, psichiatria, medicina;
 - formazione e aggiornamento delle figure professionali necessarie per lo svolgimento delle attività e dei servizi previsti dallo statuto, con particolare riferimento a figure impegnate in campo psicosociale. La formazione e l'aggiornamento potranno essere realizzati anche con l'organizzazione di viaggi di studio in Italia e all'estero;
 - costituzione di associazioni non profit tra genitori, parenti e amici di minori, adulti e anziani con svantaggio sociale di qualsiasi natura, attraverso forme di self-help e advocacy
 - interventi personalizzati rivolti a persone diversamente abili e/o non autosufficienti in funzione di quanto richiesto



dalle specifiche limitazioni neuropsicomotorie e cognitive, secondo progetti individualizzati

- Gestioni di circoli culturali, ludoteche, centri educativi;
- Gestione di servizi per il tempo libero della infanzia e degli adolescenti, dei giovani, degli adulti e degli anziani;

quanto nel presente punto potrà essere gestito sia in proprio che per conto di privati e di Enti pubblici quali comuni, province, regioni, II.PP.AA.BB, comunità montane, OO.SS. e amministrazioni dello Stato o da questi affidati da e per conto degli organi dell'Unione Europea.

r) Svolgere qualunque altra attività connessa e affine a quelle sopra menzionate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento degli scopi sociali, o comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, a titolo meramente esemplificativo: associazioni, interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, ad imprese, specialmente se queste svolgono attività analoghe e accessorie a quelle delle società; dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito; consociarsi ad altre cooperative, aderire a consorzi di cooperative ovvero ad una o più delle associazioni di rappresentanza riconosciuta dal movimento cooperativo.

s) Svolgere infine ogni altra attività mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria connessa all'oggetto sociale e finalizzata alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente statuto. Per il perseguimento delle proprie finalità la società potrà contrarre mutui ed in genere ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento, anche in forma agevolata in base alla legislazione nazionale c/o comunitaria, con istituti di Credito Speciale, con Banche ordinarie, con Società e privati, concedendo tutte le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali, ivi inclusa la prestazione di fideiussioni anche a favore di terzi. Le suddette attività di intermediazione e finanziamenti, in quanto attinenti all'oggetto sociale, non avranno carattere prevalente e non saranno comunque, esercitate nei confronti del pubblico, se non nel pieno rispetto dei divieti e dei principi sanciti dalle leggi n. 1/91 e n. 197/91. Per il conseguimento del suo oggetto, la Cooperativa sociale potrà inoltre avvalersi di tutte le agevolazioni di settori vigenti e future previste da leggi sia nazionali che comunitarie.

4.2 La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi di sviluppo o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale fina-

lizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 Gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti fino ad assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

4.3 La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione dai soci cooperatori non possono essere remunerati in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

4.4 La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativistico paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c.

La Cooperativa "Sapio ProLife SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" è a mutualità prevalente in quanto, in ragione del tipo di scambio mutualistico così come determinato in dipendenza delle attività individuate al presente articolo, intende avvalersi prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, degli apporti lavorativi o di beni e servizi da parte dei soci ai sensi del vigente art. 2512 c.c..

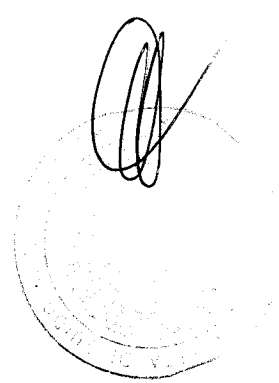
Per l'effetto, gli Amministratori, ed i Sindaci se nominati, documenteranno la condizione di prevalenza di cui al precedente comma nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall'art. 2513 c.c..

In ragione della qualità di Cooperativa a mutualità prevalente, che la Società intende assumere e mantenere, la stessa :

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore a quella massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente ai fini della fruizione delle agevolazioni, sul capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci cooperatori in misura superiore ai due punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i Soci;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, come meglio precisato in appresso.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento per i soci.

La società potrà comunque svolgere, nei limiti indicati dal presente statuto, la propria attività anche con terzi; potrà pertanto realizzare e cedere a terzi non soci tutto quanto previsto dal presente statuto, in linea con il proprio scopo

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or a reference number, and is partially obscured by the signature.

sociale.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è variabile e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei requisiti di cui in seguito.

I soci cooperatori sono la categoria per il soddisfacimento degli interessi prioritari per la quale la Società è stata costituita e persegue il proprio scopo.

Il socio cooperatore, nell'ambito della Cooperativa, dispone collettivamente dei mezzi di produzione e degli strumenti di direzione, partecipa all'elaborazione ed alla realizzazione dei processi produttivi e dei programmi di sviluppo aziendali, nonché ai risultati economici della gestione. In considerazione di ciò, al socio cooperatore deve riconoscersi la posizione giuridica di "lavoratore associato" ed allo Statuto la natura di "patto societario" che i soci cooperatori devono osservare e del quale possono avvalersi. Conseguentemente, la rappresentanza e la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla Cooperativa e dall'Associazione di rappresentanza cui questa aderisce, nell'ambito delle leggi in materia, dello Statuto e dei regolamenti sociali.

Possono divenire soci cooperatori soltanto le persone fisiche che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
- b) che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Società;
- c) che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine, specializzazione professionale ed attaccamento alla Società, possano attivamente contribuire allo sviluppo di questa e del Movimento Cooperativo in genere;
- d) che siano di buona condotta morale.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione,

soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione. Qualora, al termine dei 5 (cinque) anni dalla iscrizione, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art.5 del presente statuto.

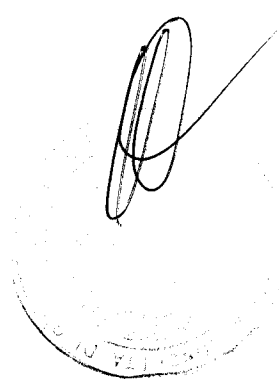
Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione). (Conferimenti e quote dei soci cooperatori)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or a reference number.

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

(Conferimenti e quote).

I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore di Euro 400,00 (quattrocento virgola zero zero).

Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di Euro 100,00 (cento virgola zero zero).

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può fare opposizione nei modi di legge e del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

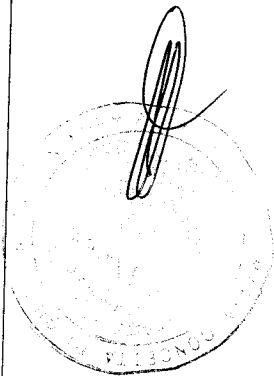
Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso non può essere parziale.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.



Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione nei modi di legge e del presente statuto.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art.13.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art.7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art.13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.11, lettere b),

c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art.4 della legge 31 gennaio 1992 n.59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore di Euro 100,00 (cento virgola zero zero).

Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di Euro 100,00 (cento virgola zero zero).

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

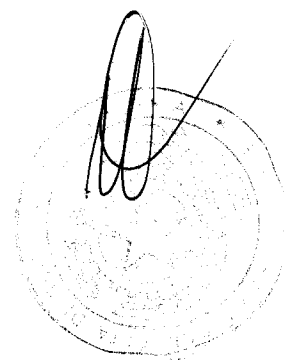
Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi



i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art.7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

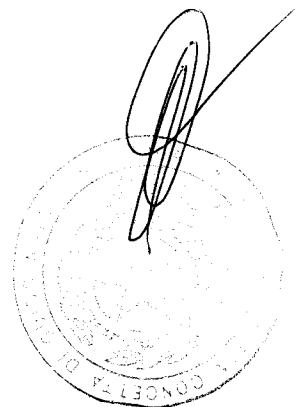
Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.



La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 26 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonchè sui voti spettanti secondo i conferimenti;

- 3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 6) approva i regolamenti interni;
- 7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art.26.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 29 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 30 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione (i soci persone giuridi-



che potranno avere un massimo di 5 (cinque) voti).

Per i soci sovventori si applica il precedente art.19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art.2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di tre soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica .

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e

le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 35 (Sostituzione degli Amministratori)

Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art.2386 c.c. .

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 37 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

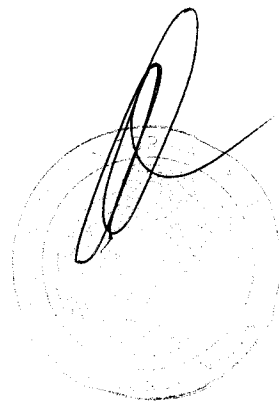
L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assem-



blea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992 n.59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art.28.

Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 43 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art.2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'eser-

cizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art.2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, semprechè nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

FIRMATO: Antonella SAPIO - Daniel MARCIANO -

Roberto CASTRACANE - MARIA CONCETTA FUCCILLO NOTAIO

**Copia conforme all'originale si rilascia
a richiesta di parte**

FORNIA, 11 AGOSTO 2017

